

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

- Provincia di LUCCA -

R E G O L A M E N T O

del. cc n° 46 del 23/06/94

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

E

**DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicit  esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalit  per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicit  e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformita' a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2 Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicit  di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
 - a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
 - c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
 - d) dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
 - e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
 - f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
 - g) dalle altre norme che stabiliscono modalit , limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicit  esterna.

Art. 3 Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa, tenuto conto della limitata rilevanza economica-imprenditoriale e del il profilo economico e funzionale, sar  affidato ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

3. Entro il 31.12.95, tenuto conto della nuova dimensione organizzativa dell'ufficio tributario e della rendicontazione economica del nuovo gettito del tributo, la Giunta Municipale, sentita la commissione finanze valuterà l'opportunità di gestione in economia diretta del tributo approvando una relazione dettagliata da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 4 Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina il Concessionario/funzionario responsabile della gestione del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto concessionario/funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze- Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del concessionario/funzionario responsabile.

Art. 5 Entrata in vigore del regolamento- disciplina transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:

- dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

- dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

- dalle altre norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

CAPO II

Disciplina della pubblicit 

Art. 6 Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicit  e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorit  competenti.
2. In conformit  a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, e' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicit  sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicit  stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonch  sui veicoli di propriet  privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformit  a quanto previsto dall'art. 42.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 42 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 7 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicit 

1. Nell'ambito ed in prossimit  dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non puo' essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della citt , e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, e' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicit . Puo' essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi

adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle localita' di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma puo' essere autorizzata l'installazione, con idonee modalita' d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non e' autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento puo'approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.

6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attivita' culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, e' vietata ogni forma di pubblicita' fonica.

7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

Art. 8 Condizioni e limitazioni per la pubblicita' lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e' soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalita' di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:

a) si osservano le disposizioni di cui al 5 comma dell'art. 7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";

b) l'installazione di mezzi pubblicitari e' disciplinata dal quarto comma dell'art. 14 ed e' autorizzata con le modalita' stabilite dall'art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco puo' concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate (1);

c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 6; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 20 (2);

d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

(1) L'installazione di cartelli pubblicitari nei centri abitati rientra nelle facolta' dei comuni che ove intendano vietarla devono stabilirlo nel regolamento. In caso diverso devono disciplinarla nel regolamento, secondo quanto dispone il D.P.R. n. 495/1992.

(2) art. 48 del D.P.R. n. 495/1992

Art. 9 Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

a) pubblicita' ordinaria;

b) pubblicita' effettuata con veicoli;

c) pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;

d) pubblicita' varia.

2. La pubblicita' ordinaria e' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicita' varia".

E' compresa nella "pubblicita' ordinaria" la pubblicita' mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicita' effettuata con veicoli e' distinta come appresso:

a) pubblicita' visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicita' ordinaria con veicoli";

b) pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicita' con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicita' con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La pubblicita' con pannelli luminosi e' effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile. La pubblicita' predetta puo' essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

5. E' compresa fra la "pubblicita' con proiezioni", la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicita' varia comprende:

a) la pubblicita' effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicita' con striscioni";

b) la pubblicita' effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicita' da aeromobili";

c) la pubblicita' eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicita' con palloni frenati";

d) la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicita' in forma ambulante";

e) la pubblicit  effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicit  fonica".

Art. 10 Caratteristiche e modalit  di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalit  e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimit  delle strade dove ne   consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati   soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 7.

4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art. 11 Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili   soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed   effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati   di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada   statale, regionale o provinciale, in conformit  al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:

a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati,

realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilita' sia la conformita' alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilita';

b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;

d) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non e' comunale.

Per l'installazione di piu' mezzi pubblicitari e' presentata una sola domanda ed una sola auto attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, e' allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;

b) del funzionario responsabile del procedimento;

c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;

d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sara' emesso il provvedimento;

4. Il concessionario /funzionario responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unita' organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione.

Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, puo' procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita'.

5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine e' stabilito in sessanta giorni.

6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO III

Il piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 13 Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari e' articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicita' esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento.

La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari e' approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicita' ed affissioni, urbanistici, della viabilita' e della polizia municipale. Se il servizio e' affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano e' sottoposto a parere della Commissione Edilizia che e' dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che e' approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano gia' stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

6. Il piano generale degli impianti puo' essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilita' e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 14 La pubblicita' esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicita' esterna ed indica le posizioni nelle quali e' consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione puo' essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.

3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8, individua le localita' e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento e' soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario:

a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, puo' essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

b) le caratteristiche degli edifici sui quali puo' essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;

c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

5. Il piano comprende:

a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprieta' o in disponibilita' del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali puo' essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;

b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprieta' o gestione privata, nei quali si effettuano le attivita' pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);

c) i criteri per la localizzazione e le modalita' tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

6. Per la pubblicita' esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonche' il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 15 Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari e' costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformita' a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 6301 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni e' stabilita in complessivi mq. 100.000, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti (1).

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, e' ripartita come appresso:

a) = mq 20.000, pari al 20% e' destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;

b) = mq 75.000, pari al 75% e' destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;

c) = mq 5.000, pari al 5% e' destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato
(2).

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

a) vetrine per l'esposizione di manifesti;

b) stendardi porta manifesti;

c) posters per l'affissione di manifesti;

d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;

e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di _CASTELNUOVO DI GARFAGNANA-_ Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali e' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade e' soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;

b) l'ubicazione;

c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;

d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;

e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni e' corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma puo' essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o piu' categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessita' accertate.

11. Il Comune ha facolta' di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono

accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

(1) D.Lgs. n. 507/1993, art. 18, 3 comma: La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a 18 mq. per ogni 1.000 abitanti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ed a 12 mq. negli altri comuni.

(2) Cancellare il periodo se il servizio è in gestione diretta.

Disciplina generale

CAPO I

Art. 16 Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformita' alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicita' esterna e' soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 17 Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1992, penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. __6.301__ abitanti, il Comune e' classificato, in conformita' all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: V QUINTA.

2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 18 La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.

2. Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994.

3. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

4. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 18/BIS Stagione turistica - maggiorazione delle tariffe (1)

1. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici applica per complessivi mesi QUATTRO all'anno, corrispondenti ai seguenti periodi:

GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE una maggiorazione del 50% per cento delle tariffe per:

A) l'imposta sulla pubblicità di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- art. 12, comma 2: tariffa mensile della pubblicità ordinaria;

- art. 14, comma 2: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuata per conto altrui;

- art. 14, comma 3: tariffa mensile della pubblicità con pannelli luminosi e strutture analoghe effettuate per conto proprio dell'impresa;

- art. 14, comma 4: pubblicità effettuata con proiezioni per durata non superiore a 30 giorni;

- art. 14, comma 5: pubblicità effettuata con proiezioni per la durata eccedente i 30 giorni;

- art. 15: pubblicità varia: striscioni, aeromobili, palloni frenati, pubblicità ambulante, pubblicità da apparecchi amplificatori e simili.

B) il diritto per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. La maggiorazione della tariffa mensile dell'imposta sulla pubblicità di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si applica per tutta la stagione turistica, fino alla durata massima di 4 mesi, secondo quanto stabilito nel comma predetto.

3. La Giunta comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare per la durata della stagione turistica per l'anno successivo, entro il limite massimo del 50% delle tariffe, stabilito dalla legge. Quando non sono approvate modifiche continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.

(1) Art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 507/1993:

Il Comune, in relazione a rilevanti flussi turistici puo' applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 4 mesi, una maggiorazione fino al 50% delle tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni (specificate nel primo comma dell'articolo soprariportato).

La numerazione dell'articolo e' 18/ter se il Comune e' compreso nelle prime tre classi, per le quali e' prevista dall'articolo precedente la categoria speciale; 18/bis ove non ricorrano tali condizioni.

CAPO II

Imposta sulla pubblicita'-disciplina

Art. 19 Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicita' la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica- diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni- in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si puo' accedere senza necessita' di particolari autorizzazioni.

3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attivita'.

Art. 20 Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicita', in via principale, e' colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario e' diffuso.

2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicit .

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma e' pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicit , delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso e' notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 21 Modalit  di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicit  e' determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2. L'imposta per i mezzi polifacciali e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicit .

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e' calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale puo' essere ricompreso il mezzo.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzometro quadrato.

6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purch  collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuit  e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicit  ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, e' autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

9. L'imposta sulla pubblicit  relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, e' commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e' dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta e' quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 22 Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicit , e' tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantita' ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione e' esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicit  che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, e' allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.

3. La dichiarazione della pubblicit  annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicit  ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui   stata accertata. Le altre forme di pubblicit  di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui   stato effettuato l'accertamento.

Art. 23 Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui   stata - o avrebbe dovuto essere - presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:

- l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
- il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;
- il termine entro il quale puo' essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformita' agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 24 Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune (1). L'importo dovuto   arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non   superiore a L. 500 e per eccesso se   superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicit    allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22.

Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento e' utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

2. L'imposta per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. L'imposta per la pubblicita' annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento puo' essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale puo' essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale e' allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.

5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del inistero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo e' formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicita' ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale e' stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicita' ed Affissioni. Il comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

(1) Nel caso di affidamento in concessione sostituire la parola "Comune" con "concessionario del Comune".

CAPO III

Imposta sulla pubblicita' - tariffe

Art. 25 Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicit  sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:

- a) con l'art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
- b) con l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
- c) con l'art. 18 per le modalit , i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
- d) dalle norme di cui al presente capo.

Art. 26 Pubblicit  ordinaria

1. L'imposta per la pubblicit  ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalit  di cui al precedente art. 21.

2. Per la pubblicit  che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicit  che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicit  effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformit  all'art. 21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

4. Per la pubblicit  di cui ai commi precedenti che ha superficie:

- a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta   maggiorata del 50 per cento;
- b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta   maggiorata del 100 per cento.

5. Qualora la pubblicit  di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 100 per cento.

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalita' previste dal comma 10 dell'art. 21.

Art. 27 Pubblicit  ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicit  ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1 comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalita' di cui al precedente art. 21.

2. Per la pubblicit  effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 26, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

3. Qualora la pubblicit  e' effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa e' maggiorata del 100 per cento.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta e' dovuta per meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 28 Pubblicit  con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicit  effettuata per proprio conto con veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa e' dovuta, per anno solare:

- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;

- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;

- secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformita' all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicita', la tariffa dell'imposta e' raddoppiata.

3. Non e' dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio , della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 29 Pubblicita' con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicita' effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalita' di cui all'art. 21.

2. Per la pubblicita' che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicita' che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. L'imposta per la pubblicita' di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla meta' delle tariffe sopra previste.

Art. 30 Pubblicita' con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicita' con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicita' suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella di cui al precedente comma.

Art. 31 Pubblicita' varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicit effettuata:

1.1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorno frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta e' determinata con le modalita' di cui all'art. 21, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;

1.2. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

1.3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla meta' di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;

1.4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari e' dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;

1.5. a mezzo di amplificatori e simili e' dovuta, per ciascun punto di pubblicit  e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.

2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 32 Imposta sulla pubblicit  - riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicit  e' ridotta alla meta':

a) per la pubblicit  - avente le caratteristiche e finalita' di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 19 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicit , relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;

c) per la pubblicit  relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicit  realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e societ  che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalit  di cui all'art. 19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 22, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione

dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando cio' non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalit  del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalit  di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalit  delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 33 Imposta sulla pubblicit  - esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicit :

a) la pubblicit  realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivit  esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purch  siano attinenti all'attivit  in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

b) gli avvisi al pubblico:

1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;

2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;

c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicit  idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi gi  esposti al 1 gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicit  non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

CAPO IV

Il servizio delle pubbliche affissioni

Art. 34 Finalita'

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a cio' destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 15, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' commerciali.

2. I manifesti aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque privi di finalita' economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione e' richiesta dai soggetti e per le finalita' di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 38 e 39 del presente regolamento.

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attivita' del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attivita' economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, c. 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.

6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 15, c. 3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art. 26.

7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 15. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 35 Affissioni - prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 36 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale e' indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantita' ed il formato;

b) per quelli costituiti da piu' fogli, la quantita' dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno e' costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3. Oltre alle copie da affiggere dovra' essere inviata all'ufficio una copia in piu', da conservare per documentazione del servizio.

4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 35.

5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa e' stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.

7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche e' considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo e' superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente puo' annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste.

L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

10. Nel caso in cui la disponibilita' degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per unadurata inferiore a quella richiesta,

l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le ~~quantita'~~ rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso

al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, puo' autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per commissione.

15. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

a) le tariffe del servizio;

b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;

c) il registro cronologico delle commissioni.

16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

(1) Il punto b) e' riferito ai Comuni delle prime tre classi. Per gli altri comuni scrivere:

b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

CAPO V

Diritto sulle pubbliche affissioni- tariffe

Art. 37 Tariffe - applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni e' dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto e' comprensivo dell'imposta sulla pubblicita' relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni e' dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma e' maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto e' maggiorato del 50%; per quelli costituiti da piu' di 12 fogli e' maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti gia' affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Art. 38 Tariffa - Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione dall'art. 39;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 32.

3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 32.

4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 36.

Art. 39 Diritto - esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

Sanzioni

Art. 40 Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto e' dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 41 Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicit  e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune   tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalit  di cui al precedente comma.

Art. 42 Sanzioni Amministrative

1. Il Comune   tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicit  ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicit  e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non   effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalit  di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 40 e 41.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 13.

CAPO II

Contenzioso

Art. 43 Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicit  e per il diritto sulle pubbliche affissioni e' esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo e' introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Art. 44 Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Gli atti per i quali e' proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonche' delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 45 Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972

1. Il Comune puo' procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalita' di cui all'art. 23 del predetto decreto.

Art. 46 Pubblicita' annuale iniziata nel 1993

1. La pubblicita' annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, e' prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.

Art. 47 Entrata in vigore-effetti

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma dell'art. 5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, N. 507

Regolamento comunale per la pubblicit  e le pubbliche affissioni

Titolo I

Capo III

Criteri generali

1. La pubblicit  esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformita' al presente piano generale degli impianti pubblicitari, adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 3, 18 e 36, c. 8, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal titolo I, capo III, del regolamento comunale per la disciplina della pubblicit  e delle affissioni.
2. Il piano degli impianti pubblicitari   articolato in due parti. La prima determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicit  esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 ed all'art. 14 del regolamento. La seconda definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'art. 15 del regolamento.
3. Il piano generale degli impianti determina le modalita' di effettuazione della pubblicit  e delle pubbliche affissioni anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad esse relativi: imposta comunale sulla pubblicit  e diritto comunale sulle pubbliche affissioni.
4. Il piano   completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalita' per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Parte I

La pubblicit  esterna

Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicit  esterna ed indica le posizioni nelle quali   consentita la loro installazione nel territorio comunale.

Capo I

Tipologia e caratteristiche dei mezzi pubblicitari

Le tipologie dei mezzi pubblicitari sono stabilite secondo la classificazione effettuata dall'art. 9 del regolamento comunale, le definizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e le indicazioni tecniche necessarie per individuare le caratteristiche dei mezzi predetti.

Classe 1 - Insegne

1.1. Sono considerate tali le scritte in caratteri alfanumerici, completate da simboli o marchi, installate nella sede delle attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Possono essere realizzate in materiale di qualsiasi natura, purché esso sia in armonia con le caratteristiche dell'edificio sul quale vengono installate e compatibili con l'ambiente del quale l'edificio stesso fa parte. Possono essere luminose sia per luce propria che per luce diretta.

1.2. Si osservano le prescrizioni ed i divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 del regolamento.

1.3. Nei centri abitati non classificati "storici" le insegne d'esercizio possono essere autorizzate in tutte le forme e con ogni materiale non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.

1.4. All'interno dei centri storici le caratteristiche delle insegne d'esercizio devono essere in armonia con le esigenze di salvaguardia del pregio degli edifici e dell'ambiente nel quale devono essere collocate. Sono di norma escluse le insegne di tipo "scatolato" od a "cassonetto" in materiale plastico o simile ad illuminazione diretta od indiretta. Sono ammesse le insegne di tipo "scatolato", in metallo, cristallo o legno, ad illuminazione indiretta; le insegne a cassonetto con fronte in legno o metallo traforato "in negativo" con illuminazione interna trasparente dalle lettere e dai marchi; le iscrizioni effettuate su pannelli in metallo, legno, vetro od apposte direttamente sugli intonaci degli edifici, ed illuminate direttamente. Sono pure ammesse le insegne bifacciali a bandiera "artistiche", di dimensioni e caratteristiche da valutare in relazione all'edificio ed all'area di circolazione sulla quale prospettano, ad illuminazione indiretta; l'illuminazione interna è ammessa solo per le insegne traforate, per evidenziare all'esterno le iscrizioni ed i simboli nelle stesse contenute. Sono consentite le iscrizioni e decorazioni sui vetri delle porte d'ingresso alle attività pubblicizzate,

nei colori oro, nero ed argento. Deve essere evitato il costituirsi di situazioni di particolare densita' ed intensita' delle insegne ed altri mezzi esposti che risultano in contrasto con i valori ambientali da tutelare. Altre tipologie di insegne possono essere ammesse nei centri storici su conforme parere della Commissione Comunale di Edilizia.

1.5. Al di fuori dei centri abitati, lungo od in prossimita' delle strade comunali dove e' consentita la installazione di insegne ed altri mezzi pubblicitari, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si osservano le disposizioni previste e richiamate nell'art. 8, primo comma, del regolamento.

Classe 2 - Cartelli

2.1. Sono considerati tali i manufatti mono o bifacciali, supportati da idonea struttura di sostegno o di collocazione su prospetti di edifici, recinzioni e simili, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. I cartelli bifacciali sono utilizzabili nelle due facciate con immagini diverse. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta.

2.2. Per la loro collocazione all'interno dei centri abitati si osservano le disposizioni previste dal 4_ comma dell'art. 14 e dal 2_ comma dell'art. 8 del regolamento. L'installazione provvisoria in occasione di manifestazioni, avvenimenti ed altri eventi non ricorrenti e' autorizzata dal Sindaco. L'installazione provvisoria su strutture poste temporaneamente in opera da privati a protezione di lavori ad edifici ed impianti puo' costituire condizione della concessione di occupazione del suolo pubblico utilizzato per le strutture predette ed e' autorizzata dal Sindaco. L'installazione permanente puo' essere autorizzata all'interno ed all'esterno di impianti pubblici, su edifici, recinzioni, zone del centro abitato a condizione che non si determinino contrasti dannosi con le caratteristiche dell'ambiente. Nell'elenco A del presente piano sono descritte le caratteristiche di edifici e le zone dei centri abitati nelle quali puo' essere autorizzata la collocazione permanente di cartelli pubblicitari e le tipologie e dimensioni ammesse. Per ogni altra posizione all'interno dei centri abitati l'autorizzazione puo' essere concessa dal Sindaco previo parere della Commissione Comunale di Edilizia.

2.3. All'interno dei centri storici di cui al quinto comma dell'art. 7 del regolamento l'installazione di cartelli puo' essere autorizzata in via provvisoria in occasione di manifestazioni, avvenimenti ed altri eventi non ricorrenti nonche' sulle strutture ivi poste temporaneamente in opera da privati a protezione di lavori, purché siano compatibili con i valori estetico-ambientali della zona per la quale viene richiesta l'installazione. L'installazione permanente puo' essere autorizzata sugli edifici e nelle zone le cui caratteristiche sono individuate nell'elenco B del presente piano, a condizione che non si determinino contrasti dannosi per le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente.

2.4. All'esterno dei centri abitati, lungo od in prossimita' delle strade comunali dove ne e' consentita l'installazione, essa deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste e richiamate dal primo comma dell'art. 8 del regolamento. Nell'elenco C del presente piano

sono individuate le localita' e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e situazione dei luoghi, il collocamento dei cartelli pubblicitari e' soggetto a particolari condizioni od a limitazione delle dimensioni dei mezzi al di sotto dei limiti stabiliti alla lettera c) del secondo comma dell'art. 8 del regolamento.

Classe 3 - Striscioni, locandine, standardi

3.1. Si considerano con tali definizioni i mezzi mono o bidimensionali, realizzati in materiale privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzati alla promozione di manifestazioni, avvenimenti e spettacoli. Possono essere illuminati indirettamente.

3.2. Nei centri abitati l'installazione in via temporanea di striscioni, festoni di bandierine ed altri mezzi simili che attraversano strade o piazze deve essere preventivamente autorizzata. La localita' richiesta per la loro installazione viene verificata dal servizio affissioni e pubblicità sentito il parere dell'ufficio di polizia municipale. Non e' consentita l'installazione o l'ancoraggio dei mezzi suddetti agli edifici o monumenti di cui al secondo comma dell'art. 7 del regolamento.

3.3. Fermo restando il divieto di cui al paragrafo 3.2., nei luoghi previsti dal primo, secondo e terzo comma del predetto art. 7 i mezzi pubblicitari di cui sopra e gli standardi possono essere autorizzati solo nel caso che abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che si tengono nelle localita', zone ed edifici in tali norme previsti.

3.4. Nei centri storici, fermo restando il divieto di cui al paragrafo 3.2., i mezzi pubblicitari di cui sopra, compresi gli standardi, possono essere autorizzati nel caso che abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che si tengono negli abitati dei quali i centri storici fanno parte.

3.5. Fuori dai centri abitati, lungo le strade ove e' consentita l'installazione, gli striscioni, festoni di bandierine, standardi devono essere collocati con l'osservanza delle norme richiamate nel primo comma dell'art. 8 del regolamento.

3.6. Il collocamento delle locandine e' consentito in tutto il territorio comunale all'interno, sulle vetrine e sui prospetti esterni di negozi, esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico od aperto al pubblico, previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed annotazione da parte dell'Ufficio del periodo di esposizione.

Classe 4 - Segno orizzontale reclamistico

4.1. E' considerata tale la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, in scritte alfanumeriche, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

4.2. La loro effettuazione puo' essere consentita in tutto il territorio comunale, escluse le localita' e le zone di particolare pregio ambientale, di cui al primo e terzo comma dell'art. 7 del regolamento.

4.3. Non e' consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi da quelli di cui al paragrafo 4.1., che non consentono l'immediata rimozione al termine concesso con l'autorizzazione.

4.4. Nell'apposizione delle pellicole adesive di cui al par. 4.1. deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

Classe 5 - Pannelli luminosi

5.1. Si definisce "pubblicita' con pannelli luminosi" quella effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, anche con diffusione di piu' messaggi pubblicitari.

5.2. Nei centri abitati l'installazione permanente e' consentita nei luoghi indicati nell'elenco A; non e' consentita sugli edifici e nelle zone stabilite dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 7 del regolamento.

5.3. Nei centri storici l'installazione dei mezzi predetti puo' essere consentita, in via temporanea e per motivate finalita', nelle localita' indicate nell'elenco B.

5.4. Lungo le strade comunali fuori dei centri abitati si osservano le disposizioni richiamate dal primo comma dell'art. 8 del regolamento e dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Nell'elenco C sono individuate localita' e posizioni soggette alle condizioni, divieti e limitazioni di cui al paragrafo 2.4.

Classe 6 - Impianto di pubblicita' o propaganda

6.1. E' qualificato tale qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicita' o alla propaganda sia di prodotti che di attivita' e non individuabile, con le definizioni di cui alle classi precedenti; puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

6.2. Nei centri abitati l'installazione in via temporanea o permanente di tali mezzi e' consentita nei luoghi indicati nell'elenco A; non e' consentita sugli edifici di cui al secondo comma dell'art. 7 del regolamento. Nelle zone stabilite dal primo e terzo comma dello stesso articolo puo' essere consentita solo per periodi temporanei e per manifestazioni, avvenimenti, iniziative che si tengono in dette zone o negli edifici alle quali le stesse danno accesso o sono adiacenti.

6.3. Nei centri storici l'installazione degli impianti predetti puo' essere consentita nelle zone di cui all'elenco B, subordinatamente alle limitazioni e condizioni da prevedersi nell'autorizzazione.

6.4. Lungo le strade comunali, fuori dei centri abitati, si osservano le disposizioni richiamate dal primo comma dell'art. 8 del regolamento. Nell'elenco C sono individuate localita' e posizioni soggette alle condizioni, divieti e limitazioni di cui al par. 2.4.

Capo II

Tipologie degli impianti esistenti - dimensione

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni comprende le seguenti tipologie di cui al quarto comma dell'art. 15 del regolamento:

- 1) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- 2) standardi porta manifesti;
- 3) porters per l'affissione di manifesti;
- 4) tabelloni ed altre strutture mono-bifacciali o plurifacciali in materiali idonei per l'affissione di manifesti;

5) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno o da strutture appositamente realizzate per questo servizio;

6) altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio.

Gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali e' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del regolamento comunale.

L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade e' soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento comunale e, in generale, alle norme del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

NORME DI ATTUAZIONE

1. Le disposizioni stabilite dal presente piano degli impianti pubblicitari si applicano a tutti i mezzi pubblicitari dei quali viene disposta l'installazione dopo la sua entrata in vigore, anche autorizzati anteriormente ad essa.

2. I mezzi pubblicitari installati nelle zone, sugli edifici e loro adiacenze per le quali vigono i divieti e le limitazioni di cui all'art. 7 del regolamento comunale devono essere adeguati o se non compatibili -rimossi entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano.

3. Le insegne, i cartelli, pannelli luminosi ed altri impianti pubblicitari esistenti nei centri storici, la cui installazione e' stata a suo tempo autorizzata, qualora risultino in contrasto con le tipologie e caratteristiche stabilite dal piano devono essere adeguate ad esse o rimosse entro due anni dall'entrata in vigore del piano. Se installate senza autorizzazione la stessa deve essere richiesta entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano e ove non sia concessa, rimosse entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del regolamento comunale.

4. Le insegne, cartelli, pannelli luminosi ed altri impianti pubblicitari esistenti nei centri abitati non classificati "storici" la cui installazione e' stata a suo tempo autorizzata, qualora risultino in contrasto con le localizzazioni, dimensioni, tipologie e caratteristiche stabilite dal piano devono essere adeguate ad esse o rimosse entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Se installate senza autorizzazione la stessa deve essere richiesta entro sei mesi dall'entrata in

vigore del piano ed ove non sia concessa, rimosse entro sei mesi dalla notifica del provvedimento, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del regolamento comunale.

5. I mezzi pubblicitari di qualsiasi natura installati lungo le strade comunali al di fuori dei centri abitati sono soggetti alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal regolamento comunale.

6. Il programma di adeguamento delle superfici degli impianti per le pubbliche affissioni viene realizzato entro i termini stabiliti dal piano, gradualmente, secondo le disponibilita' di risorse. Per gli impianti destinati alle affissioni di natura economica effettuate direttamente da soggetti privati puo' esserne autorizzata la realizzazione diretta a cura degli interessati, stabilendo l'ubicazione, le dimensioni, le caratteristiche ed i materiali. L'impianto sara' trasferito, dal momento della sua costruzione, in proprieta' al Comune, con il diritto da parte dell'interessato di utilizzarlo per il periodo convenuto, corrispondendo l'imposta sulla pubblicita' nella misura prevista dalla tariffa comunale.

7. Per l'utilizzazione e la destinazione degli impianti per le pubbliche affissioni si osservano le disposizioni per gli stessi stabilite dal regolamento comunale.

REGOLAMENTO
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E
DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 Ambito territoriale di applicazione.....	2
Art. 3 Gestione del servizio.....	2
Art. 4 Funzionario responsabile.....	3
Art. 5 Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria.....	3

CAPO II

Disciplina della pubblicita'

Art. 6 Disciplina generale.....	4
Art. 7 Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicita'.....	4
Art. 8 Condizioni e limitazioni per la pubblicita' lungo le strade.....	5
Art. 9 Tipologia dei mezzi pubblicitari.....	6
Art. 10 Caratteristiche e modalita' di installazione e manutenzione.....	7
Art. 11 Autorizzazioni.....	8
Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	9

CAPO III

Il piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 13 Criteri generali.....	10
Art. 14 La pubblicita' esterna.....	11
Art. 15 Gli impianti per le pubbliche affissioni.....	12

Disciplina generale

CAPO I

Art. 16 Applicazione dell'imposta e del diritto.....	15
Art. 17 Classificazione del Comune.....	15
Art. 18 La deliberazione delle tariffe.....	15
Art. 18/BIS Stagione turistica - maggiorazione delle tariffe (1).....	16

CAPO II

Imposta sulla pubblicit -disciplina

Art. 19 Presupposto dell'imposta.....	17
Art. 20 Soggetto passivo.....	17
Art. 21 Modalita' di applicazione dell'imposta.....	18
Art. 22 Dichiarazione.....	19
Art. 23 Rettifica ed accertamento d'ufficio.....	19
Art. 24 Pagamento dell'imposta e del diritto.....	20

CAPO III

Imposta sulla pubblicit  - tariffe

Art. 25 Tariffe	21
Art. 26 Pubblicit� ordinaria	22
Art. 27 Pubblicit� ordinaria con veicoli.....	22
Art. 28 Pubblicit� con veicoli dell'impresa.....	23
Art. 29 Pubblicit� con pannelli luminosi.....	23
Art. 30 Pubblicit� con proiezioni.....	24
Art. 31 Pubblicit� varia.....	24
Art. 32 Imposta sulla pubblicit� - riduzioni.....	25
Art. 33 Imposta sulla pubblicit� - esenzioni	26

CAPO IV

Il servizio delle pubbliche affissioni

Art. 34 Finalita'	27
Art. 35 Affissioni - prenotazioni - registro cronologico.....	28
Art. 36 Criteri e modalita' per l'espletamento del servizio.....	28

CAPO V

Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

Art. 37 Tariffe - applicazione e misura.....	30
Art. 38 Tariffa - Riduzioni.....	31
Art. 39 Diritto - esenzioni.....	32

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

Sanzioni

Art. 40 Sanzioni tributarie.....	33
Art. 41 Interessi.....	33
Art. 42 Sanzioni Amministrative.....	33

CAPO II

Contenzioso

Art. 43 Giurisdizione tributaria.....	35
Art. 44 Procedimento	35

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 45 Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972.....	35
Art. 46 Pubblicità annuale iniziata nel 1993.....	36
Art. 47 Entrata in vigore-effetti.....	36

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Titolo I

Capo III

Criteri generali	38
------------------------	----

Parte I

La pubblicità esterna.....	38
----------------------------	----

Capo I

Tipologia e caratteristiche dei mezzi pubblicitari

Classe 1 - Insegne.....	38
Classe 2 - Cartelli.....	39
Classe 3 - Striscioni, locandine, stendardi.....	39
Classe 4 - Segno orizzontale reclamistico.....	40

Classe 5 - Pannelli luminosi.....	41
Classe 6 - Impianto di pubblicita' o propaganda.....	41

Capo II

Tipologie degli impianti esistenti - dimensione

NORME DI ATTUAZIONE.....	43
--------------------------	----

DEL. C.C. N. 46 DEL 23-6-1994